

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver richiesto in data 26.02.2025 la chiusura del conto corrente n. ***898 intrattenuto con l'intermediario convenuto, con contestale accredito del relativo saldo su un altro conto, acceso presso un intermediario terzo. Sostiene in proposito che il trasferimento non è stato eseguito entro i termini prescritti, e pertanto domanda il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 126-*septiesdecies* TUB. Chiede pertanto la corresponsione di un indennizzo pari ad euro 40,00, a titolo di penale, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento.

L'intermediario, costituitosi, rileva che il conto corrente è stato estinto in data 01/08/2025 ed il bonifico di trasferimento del saldo è stato eseguito il 08/08/2025, così come confermato dal ricorrente. Inoltre, dichiara di aver altresì provveduto all'estinzione del deposito titoli intestato al ricorrente, seppur non oggetto dell'istanza di estinzione presentata inizialmente.

L'intermediario in particolare, deduce di aver riconosciuto al cliente la somma complessiva di € 250,00 così ripartita: € 39,29 a titolo di rimborso delle spese addebitate per la gestione del rapporto dalla data di richiesta di estinzione alla chiusura effettiva; € 20,00 euro per le spese di avvio della procedura; € 190,71 euro quale rimborso forfettario per le difficoltà incontrate dal cliente e per aver dovuto attivare la procedura dinanzi all'Arbitro.

L'intermediario chiede pertanto in via preliminare la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, l'intermediario in ogni caso eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 126-*septiesdecies* TUB, avente ad oggetto il trasferimento dei conti di pagamento. Nel caso in esame, infatti, la richiesta è stata

rivolta direttamente all'intermediario originario, senza attivazione del servizio di trasferimento da parte di un prestatore ricevente. Sostiene che pertanto, non ricorrono i presupposti per l'indennizzo automatico, come chiarito dai Collegi ABF. Si oppone, infine, alla domanda di risarcimento del danno, eccependo la carenza di elementi di prova del danno lamentato.

In sede di repliche il ricorrente insiste per il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 126-*septiesdecies* TUB, che quantifica in € 1.277,18.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 126-*septiesdecies* TUB, in quanto la richiesta di trasferimento di un conto corrente non sarebbe stata eseguita dall'intermediario ricevente entro i termini prescritti.

Il ricorso non merita di esse accolto.

Venendo alla ricostruzione della fattispecie, il ricorrente in data 26.02.2025 chiedeva l'estinzione del proprio conto corrente intrattenuto con l'intermediario ed il contestuale trasferimento del relativo saldo su un conto accesso presso un intermediario terzo.

L'intermediario convenuto, in sede di controdeduzioni, ha fornito prova di aver provveduto all'estinzione del rapporto in data 01/08/2025. In data 04.08.2025 veniva eseguito il trasferimento del saldo (pari ad € 33.976,17) sul nuovo conto corrente, come emerge dalla contabile dell'operazione di trasferimento agli atti. L'importo veniva accreditato sul conto destinatario del trasferimento con valuta 06.08.2025, come confermato da una PEC in data 07/08/2025 del legale del ricorrente agli atti. Il collegio rileva altresì, pure non costituendo oggetto del presente ricorso, che con riferimento alla richiesta di liquidazione del deposito titoli di cui alla menzionata PEC, l'intermediario ha rilevato di aver eseguito il relativo ordine provvedendo all'accredito del ricavato in data 20.08.2025.

Il ricorrente pone a fondamento della propria richiesta la normativa di cui agli artt. 126 *quinquiesdecies* TUB e ss. che, disciplina il "Servizio di Trasferimento" tra conti di pagamento. L'intermediario si oppone a tale richiesta rilevando l'inapplicabilità della citata disposizione alla fattispecie in esame, in quanto la richiesta di estinzione è stata inoltrata dal ricorrente personalmente, e non dall'intermediario "ricevente".

Il Collegio rileva che l'art. 126-*quindicies*, comma 1, TUB, dispone che *"I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica"*. Inoltre, il comma 2 specifica che: *"Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento."*

3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative del presente comma. [...].

Rileva in materia, inoltre, il successivo art. 126-*septiesdecies*, comma 2, TUB, il quale statuisce che: *"S*

degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento”.

Con specifico riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della normativa sopra citata, il Collegio evidenzia innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26/2024, ha da ultimo ritenuto applicabili al conto corrente bancario le disposizioni degli artt. 126-decies ss. TUB, e in particolare quella dell’art. 126-septiesdecies, 2° comma, TUB, ancorché riferite testualmente al conto di pagamento. Infatti, *“Emerge così una concezione funzionalistica del “conto di pagamento”, la quale è suscettibile di essere certamente svolta dal conto corrente bancario. A quest’ultimo devono ritenersi pertanto applicabili le disposizioni degli artt. 126 decies ss. t.u.b., e in particolare quella dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, t.u.b., di cui si tratta nel presente giudizio. [...]....Ai fini del presente giudizio, si deve quindi ritenere che il trasferimento, su richiesta del consumatore, del saldo positivo da un conto corrente bancario a un conto corrente di destinazione, con la chiusura di quello di origine, costituisca un “servizio di trasferimento”, il quale è assoggettato alla disciplina dettata dalle disposizioni del capo II ter del testo unico bancario”.* Il Collegio di Coordinamento specifica in proposito che *“si deve tuttavia rilevare che, secondo quanto statuisce l’art. 126 quindicies, 2° comma, t.u.b., «il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento»”.*

Viceversa, il Collegio di Coordinamento ha escluso che tale disciplina trovi applicazione nel caso in cui il ricorrente abbia fatto richiesta di trasferimento del conto direttamente al prestatore di servizi di pagamento trasferente. Infatti, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *“Poiché dunque è pacifico tra le parti che il servizio di trasferimento di cui si tratta nel presente giudizio non sia stato avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e che invece il ricorrente ne abbia fatto direttamente richiesta al prestatore di servizi di pagamento trasferente, deve ritenersi che non sia stata seguita la procedura stabilita dall’art. 10 della direttiva qui considerata. A ciò consegue che l’intermediario resistente non può essere considerato “inadempiente” ai sensi dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, t.u.b. e non è pertanto tenuto a corrispondere la somma di denaro che è ivi prevista a titolo di penale”.*

Sulla scorta dei principi affermati dalla citata pronuncia, i Collegi territoriali hanno escluso l’applicabilità dell’art. 126-septiesdecies TUB alle ipotesi in cui la richiesta di trasferimento sia stata inoltrata dal cliente personalmente, senza attivare la procedura disciplinata dall’art. 126-quinquiesdecies TUB, che prevede il coinvolgimento dell’intermediario ricevente (in termini, Collegio di Palermo n. 906/25; Collegio di Milano n. 2679/2024).

Ciò posto, nel caso in esame il Collegio evidenzia che, sulla base della documentazione versata in atti, può concludere che la richiesta del ricorrente, peraltro testualmente avente ad oggetto l’“estinzione” e non il trasferimento del conto, sia stata rivolta direttamente da costui all’intermediario convenuto.

Fermo quanto rilevato, si osserva che il Collegio di Coordinamento nella menzionata decisione n. 26/2024, seguito dai Collegi territoriali, ha statuito che l’inapplicabilità dell’art. 126-septiesdecies TUB non impedisce di riconoscere un risarcimento in via equitativa del danno causato dal ritardo nell’estinzione: *“Resta peraltro fermo che «l’inapplicabilità degli artt. 125 quinquiesdecies e 126 septiesdecies t.u.b. non impedisce [...] – secondo l’orientamento dei Collegi territoriali [...] – di riconoscere un risarcimento in via equitativa del danno causato dal ritardo nell’estinzione del conto» (Collegio di Napoli, decisione n. 1701 del 21 febbraio 2023; Collegio di Roma, decisione n. 23556 del 23 dicembre 2020; Collegio di Milano, decisione n. 13741 del 30 maggio 2019)”.*

Sul punto il Collegio di Coordinamento preliminarmente ha rilevato che *«l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeat del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre»* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente risulta essersi limitato ad invocare l'applicazione dell'indennizzo di cui al menzionato art. 126-septiesdecies TUB, senza formulare espressamente una domanda risarcitoria e comunque, in ogni caso, senza allegare elementi a sostegno di un danno effettivamente subito se non la mera circostanza del ritardo nell'esecuzione dell'ordine di estinzione. Al riguardo il Collegio osserva, peraltro, che l'intermediario convenuto, nel riconoscere il ritardo nella gestione della richiesta di estinzione del conto, ha dichiarato di aver provveduto a versare all'istante un importo pari ad € 250,00 di cui € 39,29 a titolo di rimborso delle spese addebitate per la gestione del rapporto dalla data di richiesta di estinzione alla chiusura effettiva; € 20,00 euro per le spese di avvio della procedura; nonché € 190,71 euro quale rimborso forfettario, per le difficoltà incontrate dal cliente e per aver dovuto attivare la procedura dinanzi all'ABF.

Ragione per cui il ricorrente non risulta avere alcunché altro a pretendere.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE